

COMUNE DI TEVEROLA

(Provincia di Caserta)

STATUTO COMUNALE

Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19.10.1992. Revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01 ottobre 2001. Chiarito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.11.2001.

<i>PRINCIPI FONDAMENTALI</i>	2
ART. 1- IL COMUNE	2
ART. 2 - SEDE E LO STEMMA DEL COMUNE	2
ART. 3 - I PRINCIPALI D'AZIONE,DI LIBERTA', D'EGUAGLIANZA,DI SOLIDARIETA',DI GIUSTIZIA, D'ASSOCIAZIONE.	2
ART.4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE	3
ART. 5 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	3
ART. 6 - LA PROGRAMMAZIONE	3
ART. 7 - I REGOLAMENTI COMUNALI	3
ART. 8 - PARTECIPAZIONE	3
ART.9 - INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	4
ART. 10 - TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE	4
ART. 11 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE	4
ART. 12 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 13 - L'INIZIATIVA POPOLARE:ISTANZE,PETIZIONI,PROPOSTE	5
ART.14 - REFERENDUM CONSULTIVI	5
Art. 15 - <i>Organi del Comune</i>	6
Art.16 - IL CONSIGLIO COMUNALE :POTERI	7
ART. 17 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
ART. 18 - GRUPPI CONSILIARI	9
ART. 19 - COMMISSIONI CONSILIARI	9
ART. 20 - DIRITTI,POTERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	10
ART.21 - DIMISSIONI,SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	10
ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO	10
ART.23 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	11
ART.24 - ELEZIONI DEL SINDACO e NOMINA DELLA GIUNTA	11
ART.25 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA	11
ART. 26 - IL SINDACO FUNZIONI E POTERI	12
ART. 27 - IL SINDACO:COMPETENZE	12
ART. 28 - DIMISSIONI, IMPETIMENTO,RIMOZIONE,DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO	13
ART.29 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	13
ART.30 - IL SEGRETARIO COMUNALE	14
ART. 31 - I PARERI	15
ART. 32 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	15
ART.33 - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA	15
ART. 34 - LE CONVENZIONI	16
ART. 35 - I CONSORZI	16
<i>COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA</i>	16
ART.36 - I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE	16
ART.37 - LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE	17
ART.38 - DELIBERAZIONE DELLO STATUTO	17
ART.39 - MODIFICHE DELLO STATUTO	17
ART.40 - ENTRATA IN VIGORE	17

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1- IL COMUNE

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato d'autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

ART. 2 - SEDE E LO STEMMMA DEL COMUNE

- 1- La sede del Comune è fissata in via Cavour. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
- 2- Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma attuale, raffigurante una mucca ed un albero attribuito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.
- 3- Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

ART. 3 - I PRINCIPALI D'AZIONE, DI LIBERTÀ, D'EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETÀ, DI GIUSTIZIA, D'ASSOCIAZIONE.

- 1- Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, d'eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
- 2- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
- 3- Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
- 4- Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
- 5- Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e nella integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART.4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

- 1- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze .
- 2- Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 5 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

- 1- Il Comune gestisce i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile , di statistica e di leva militare.
- 2- Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3- Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ART. 6 - LA PROGRAMMAZIONE

- 1- Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 2- Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ART. 7 - I REGOLAMENTI COMUNALI

- 1- I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
- 2- La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto, per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 8 - PARTECIPAZIONE

- 1- Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
- 2- A tali fini:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi.
- b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione d'atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
- c) valorizza le libere forme associative;
- d) promuove organismi di partecipazione.

ART.9 - INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- 1- Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
- 2- Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande che li riguardano, con esattezza, equivocità e completezza.
- 3- Tutti i cittadini, sia singoli sia associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
- 4- Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

ART. 10 - TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

- 1- Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
- 2- L'avvio del procedimento amministrativo è altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso. I portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
- 3- Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso d'atti normativi, amministrati generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
- 4- Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
- 5- Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ART. 11 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1- Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della legge 31 dicembre 1996 N. 675, i diritti delle persone giuridiche e d'ogni Ente o Associazione.
- 2- Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
 - a) il diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi;

- b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
- 3- Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione d'atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e d'attrezzature per specifiche iniziative o altre forme d'agevolazione.
- 4- Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.
- 5- Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 12 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1- Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini, ivi compresa la consultazione popolare.
- 2- Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari-generalì o limitate a specifiche categorie di cittadini per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
- 3- Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
 - a) per materie ed attività specifiche;(consulte, comitati anziani ecc.)
 - b) su base territoriale;
- 4- Gli organismi di partecipazione per materie d'attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale d'apposite deliberazioni che ne stabiliscono composizione, compiti e durata.

ART. 13 - L'INIZIATIVA POPOLARE: Istanze, Petizioni, Proposte

- 1- Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulla materia di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi.
- 2- Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
- 3- Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 14 - REFERENDUM CONSULTIVI

- 1- Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
- 2- Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa referendaria le seguenti materie:
 - Revisione dello Statuto Comunale
 - Tributi, bilancio e tariffe Comunali;
 - Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.
- 3- Il referendum è indetto su richiesta:
 - a) del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) di n.900 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
- 4- La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito. La proposta è votata in consiglio.

- 5- Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materia giuridiche nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
- 6- La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
- 7- La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
 - a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
- 8- Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.
- 9- Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Cassazione di tre esperti di cui al precedente comma 4 affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso, se il referendum è ammissibile, sì da comunicazione al comitato promotore, che ha trenta giorni di tempo per la raccolta delle firme.
- 10- L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 7 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
- 11- La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficiente del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;
 - c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.
- 12- Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto fatte salve disposizioni legislative derogatrici.
- 13- Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
- 14- Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali e comunque, il periodo di campagna elettorale deve essere contenuto in trenta giorni.
- 15- All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 15 - *Organi del Comune*

- 1- Gli organi di governo del Comune, in conformità al T.U della legge sull'ordinamento degli EE LL approvato con decreto legislativo n.267/2000, sono:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) Sindaco.
- 2- Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 3- La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.

- 4- Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
- 5- Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 5 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

Art.16 - IL CONSIGLIO COMUNALE :POTERI

- 1- Il Consigliere Anziano, previa convocazione del Sindaco, presiede la prima seduta del Consiglio Comunale per effettuare:
 - a. la convalida degli eletti
 - b. ascoltare il giuramento ed eventuali comunicazioni del Sindaco
 - c. l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- 2- Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
- 3- Il Presidente del Consiglio Comunale giura nella stessa seduta nelle mani del Segretario Generale e davanti al Consiglio osservando la formula dell'art. 11 del d.p.r. 10/1/1957, n°3.
- 4- L'atto deliberativo di elezione formale del Presidente del Consiglio Comunale acquista esecutività immediata ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
- 5- Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica per tutta la durata della consiliatura, salvo i casi di decadenza, dimissioni o sostituzione.
- 6- Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato ad iniziativa di due quinti dei membri del Consiglio Comunale, che propongono una mozione di sfiducia da discutere e votare a maggioranza dei membri assegnati al Consiglio stesso.
- 7- In caso di assenza, vacanza o impedimento svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Anziano.
- 8- Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla Presidenza del Consiglio Comunale di cui è il rappresentante legale.
- 9- Esso è attributario delle seguenti funzioni:
 - a) convoca, di concerto con il Sindaco, presiede e dirige i lavori del Consiglio Comunale;
 - b) convoca, di concerto con il Sindaco, presiede e dirige i lavori della Conferenza di programmazione consiliare;
 - c) coordina le attività delle Commissioni Consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
 - d) riceve dichiarazioni dei singoli Consiglieri, che vogliono essere assegnati ad un gruppo fra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti e vogliono invece costituire gruppo autonomo e provvedere di conseguenza;
 - e) sente i capi gruppo consiliari ogni qual volta lo reputi necessario per il buon andamento dei lavori del Consiglio;
 - f) collabora con il Sindaco e con la Giunta, per le attività di competenza del Consiglio, quando la convocazione del Consiglio stesso è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali previsti dalle leggi o dallo statuto;
 - g) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme con il Segretario generale;
 - h) attesta, a richiesta dei Consiglieri Comunali, la loro partecipazione al Consiglio stesso;
 - i) garantisce il regolare svolgimento della seduta del Consiglio, facendone osservare le regole, avvalendosi del Corpo di Polizia locale e, ove occorra, anche dei Corpi di Polizia Statale;

- j) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale siano stati acquisiti i pareri di regolarità e di legittimità contemplati dall'art. 49 T.U. n° 267/2000;
 - k) convoca, di concerto con il Sindaco, i funzionari ed i dirigenti del Comune al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio stesso;
 - l) autorizza le missioni dei Consiglieri Comunali svolte nell'interesse del Consiglio stesso;
 - m) svolge tutte le iniziative idonee e provvede affinché il Segretario generale del Comune garantisca la sua partecipazione o quella di un suo sostituto alle sedute del Consiglio Comunale nonché provveda all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - n) opera affinché il Collegio dei Revisori dei Conti collabori con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
 - o) mantiene rapporti continui con il difensore civico per tutti gli aspetti inerenti le competenze del Consiglio Comunale.
- 10- Esso è, altresì, tenuto a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 11- Il regolamento garantisce la collaborazione dei dipendenti comunali per il buon funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale e per il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 17 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1- Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2- Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai Regolamenti.
- 3- L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
- 4- Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali:
 - a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
 - 1. Statuto
 - 2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
 - 3. convalida dei Consiglieri eletti
 - 4. Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività della Amministrazione
 - b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:
 - 1. Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo
 - 2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - 3. Istituzione o ordinamento dei tributi
 - c) Indirizzo dell'attività
 - 1. indirizzi generali di governo
 - 2. relazioni previsionali o programmatiche
 - 3. programmi e progetti preliminari
 - 4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
 - 5. piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe a piani ed ai programmi
 - 6. pareri sulle dette materie
 - 7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- d) Organizzazione interna dell'Ente
 - 1. criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - 2. assunzione diretta dei pubblici servizi
 - 3. concessione dei pubblici servizi
 - 4. costituzione di istituzioni
 - 5. costituzione di aziende speciali e loro statuti
 - 6. indirizzi operativi per le aziende e istituzioni 7 - Costituzione di società per azioni o responsabilità limitata anche sotto forma di società consortili.
 - 7. Regolamenti di organizzazione
 - 8. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione
 - 9. affidamento a terzi o a società anche consortili di attività di trasformazione urbana.
- e) Organizzazione esterna dell'Ente
 - 1. le convenzioni tra Comune, con la Provincia e altri Enti pubblici
 - 2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
 - 3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
- f) Gestione ordinaria e straordinaria:
 - 1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
 - 2. la partecipazione a società di capitali e società consortili.
 - 3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
 - 4. l'emissione dei prestiti obbligazionari
 - 5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- g) Controllo dei risultati di gestione:
 - 1. elezione dei Revisori dei Conti

ART. 18 - GRUPPI CONSILIARI

- 1- Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 19 - COMMISSIONI CONSILIARI

- 1- In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
- 2- Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
- 3- I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
- 4- Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

ART. 20 - DIRITTI, POTERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1- I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 2- I Consiglieri comunali hanno diritto di notizie su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
- 3- Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
- 4- Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed altre consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.
- 5- I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.

ART.21 - DIMISSIONI, SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1- Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
- 2- Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte mediante al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma del T.U approvato con Dlgs n.267/2000;
- 3- Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.59 del T.U. il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

- 1- Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2- La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

ART.23 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1- La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero massimo di sei Assessori.
- 2- Possono essere eletti alla carica di Assessore esclusivamente i Consiglieri Comunali.
- 3- Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 4- Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

ART.24 - ELEZIONI DEL SINDACO e NOMINA DELLA GIUNTA

- 1- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
- 2- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 3- Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
- 5- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 6- La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.
- 7- Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
- 8- Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula " Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
- 9- Distintivo del Sindaco è fascia tricolore e con lo stemma della Repubblica e stemma del Comune di cui all'art.2,3 comma dello Statuto, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART.25 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1- La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
- 2- La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2 del T.U., nelle funzioni dell'organo di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
- 3- La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 4- Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 5- La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

- 6- Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
- 7- La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

ART. 26 - IL SINDACO FUNZIONI E POTERI

- 1- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
- 2- In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
- 3- Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 4- Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 5- Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
- 6- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del T.U.
- 7- L. Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.109 del T.U, nonché dallo Statuto e dal Regolamento degli uffici e servizi.
- 8- Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge e allo Statuto e al Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi il Segretario Comunale dell' Ente il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.
- 9- Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. (art.50 T.U.)

ART. 27 - IL SINDACO:COMPETENZE

- 1- Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
 - b) controlla il funzionamento collegiale della giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;
 - k) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000;
 - l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

- 2- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del T.U.
- 3- Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

ART. 28 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO

- 1- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 2- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3- Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART.29 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1- L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
- 2- Nel rispetto della legge, dello statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- 3- Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, anche la rappresentanza in giudizio per conto dell'Ente, se espressamente delegata dal Sindaco.
- 4- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art.2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art.2222 dello stesso Codice.
- 5- La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ex art.110 T.U.
- 6- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente.
- 7- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità " ad personam " all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in

- considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
- 8- Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
 - 9- Ai sensi art. 41 del DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
 - 10- Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

ART.30 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1- Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art.98 del T.U.
- 2- Il T.U. approvato con il DLgs 267/2000 disciplina l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
- 3- Il Segretario del Comune è nominato dal sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nel T.U. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
- 4- Il segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
- 5- Il segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
- 6- Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.
- 7- Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitegli dalla Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 8- Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

- 9- Il sindaco, ove si avvalga la facoltà prevista dal comma 3 dell'art.108 del T.U., contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
- 10- Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
- 11- E' data facoltà al Segretario Comunale nell'ambito delle proprie funzioni, conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
- 12- Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza o impedimento.

ART. 31 - I PARERI

- 1- Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto dell'Ufficio interessato nonché al responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2- In caso di assenza del Responsabile dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

ART. 32 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 1- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2- I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3- Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata o società consortili a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - e) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale; Per quanto non previsto si fa riferimento all'art.113 del T.U.
- 4- Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.
- 5- E' fatta salva la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni ex art. 119 T.U.

ART.33 - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

Il comune di Teverola, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire società per azioni per progettazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine si fa riferimento all'art. 120 del T.U.

ART. 34 - LE CONVENZIONI

- 1- Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizio determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
- 2- La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3- Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo stato o la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme do convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

ART. 35 - I CONSORZI

- 1- Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altre enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- 2- A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del T.U.art.30, unitamente allo statuto del Consorzio.
- 3- Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
- 4- La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'art.42, comma 2 lettera m) del T.U. e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
- 5- Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
- 6- L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
- 7- Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
- 8- In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
- 9- Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
- 10- Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano le norme previste per le aziende speciali.

COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART.36 - I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1- Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico.

- 2- Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3- Il Comune con la collaborazione della Provincia può sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- 4- Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

ART.37 - LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

- 1- Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge Regionale.
- 2- Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.38 - DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

- 1- Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 2- Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART.39 - MODIFICHE DELLO STATUTO

- 1- Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 2- Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio, dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

ART.40 - ENTRATA IN VIGORE

- 1- Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del CORECO e la successiva pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- 2- Il presente Statuto modifica e sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 01.10.2001.
- 3- Restano in vigore le norme dei Regolamenti del Comune secondo la legislazione vigente per quanto compatibili con il presente Statuto.